

NRAL 3131/2022



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 Novembre 2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3131/2022, posta in deliberazione tra:

[REDACTED]
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Cerrito;

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO
VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
FROSINONE,**

rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

-convenuto contumace

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, **[REDACTED]**
[REDACTED] ha convenuto in giudizio il **MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER**

LA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Ministro *pro tempore*, e ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto e/ o sino al 30 giugno) per la classe di concorso [redacted] presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico in favore della ricorrente con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari.

A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

-di essere docente precaria di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso [redacted]

- di essere regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di seconda fascia per la classe di concorso di cui sopra, in posizione [redacted] con punti [redacted] (doc. n. 1) ;

- di aver chiesto per il corrente anno scolastico l'aggiornamento delle graduatorie (G.P.S. e Graduatorie di Istituto- doc. n. 4-), e di aver presentato formale e regolare domanda di conferimento di supplenze (classe di concorso [redacted] sulla piattaforma on line;

- che per il corrente anno scolastico in data 16 settembre 2022 le è stato conferito un incarico di supplenza annuale presso l'Istituto [redacted]

- di aver preso regolarmente servizio nel mese di settembre 2022;

- che tuttavia il suddetto incarico è stato revocato il 24 settembre 2022 sull'assunto "sedi richieste nella domanda di partecipazione alla procedura non più disponibili";

- che in particolare nel Decreto di revoca del 24.9.2022 si fa riferimento alla circostanza che i posti dati a supplenza andavano accantonati per i vincitori del concorso straordinario e ciò per alcuni classi di concorso (indicate nel decreto di revoca stesso) tra cui però non figura la classe [redacted] cui appartiene la ricorrente (classe [redacted], per cui non è dato conoscere le ragioni della suddetta revoca operata ai danni della ricorrente;

-di aver proposto tempestivamente reclama alla suddetta revoca del contratto, rimasto tuttavia inevaso;

- di non aver più ricevuto alcun incarico;

- che gli incarichi di supplenza annuali sulle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda sono state attribuite ad aspiranti inseriti nella GPS di seconda fascia, con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque dedotto la illegittimità della revoca dell'incarico conferitole in quanto nel Decreto n. 1320/2022 dell'U.S.R. del Lazio di accantonamento posti per il Concorso straordinario, richiamato a sostegno della revoca della supplenza non è indicata la classe di concorso  cui appartiene la ricorrente.

La ricorrente ha ancora allegato la violazione del criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria, in quanto gli incarichi di supplenza annuali sulle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda sono state attribuite ad aspiranti inseriti nella GPS di seconda fascia, con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Sul periculum in mora, la parte ricorrente ha evidenziato che la mancata assegnazione in suo favore di incarichi di supplenza comporta gravi ed ingiusti danni sia in termini economici, che in termini di chances lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con evidente pregiudizio attuale al suo sviluppo professionale, e con effetti destinati a crescere in maniera esponenziale per effetto della mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno che conduce inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale, magari illegittimamente, e chi come la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di conferimento.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, pur regolarmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Va premesso che l'art. 700 c.p.c. testualmente recita : " chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile , può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza (...) per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ".

Come è noto, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere accordata solo ove ricorrano i requisiti del :

- fumus boni iuris, verosimile fondatezza della domanda, accertata in una prima sommaria valutazione;
- periculum in mora, pericolo che nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria questo possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile.

La stessa tutela presenta inoltre il carattere della sussidiarietà, previsto testualmente nella prima parte dell'art. 700 (ove si precisa che la possibilità della tutela ivi prevista sussiste solo "fuori dai capi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo") nel senso che il Giudice può pronunciare provvedimenti di tipo non predeterminato dalla legge solo col duplice limite che :

- l'esigenza alla quale soccorrono non sia già conseguibile con altra misura cautelare tipica,
- il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Nel caso in esame osserva il Giudicante che sussistono entrambi i presupposti richiesti per la concessione della tutela cautelare.

Giova in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto del presente giudizio.

Parte ricorrente, premesso di essere docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S., e di aver ottenuto in data 16 settembre 2022 un incarico di supplenza annuale presso l'Istituto ~~XXXXXXXXXXXX~~ (all. n. 7 ricorso), ha dedotto che con Decreto del 24 settembre 2022 le è stato

illegittimamente revocato tale incarico sull'assunto "sedi richieste nella domanda di partecipazione alla procedura non più disponibili" dopo l'accantonamento dei posti per il Concorso straordinario (all. 8 ricorso).

Parte ricorrente, dunque, con il presente giudizio, ha chiesto di accertare la illegittimità della suddetta revoca e ha in ogni caso allegato il proprio diritto a ricevere incarichi di supplenza annuali, evidenziando che le sedi indicate nella domanda sono state illegittimamente attribuite ad aspiranti inseriti nella GPS di seconda fascia, con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.

Deve premettersi che l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha previsto la costituzione per ciascuna Provincia di *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*, finalizzate (in subordine allo scorrimento delle *Graduatorie ed Esaurimento*) all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee.

In particolare, le suddette *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*, G.P.S., sono utili e valide per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022.

Le GPS, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, sono così articolate:

"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei

CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*
- 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;*

Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*
- 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso."*

L'Art.3 O.M. cit ha quindi in particolare previsto che per le scuole secondarie di primo e secondo grado possono essere inseriti nella prima fascia delle suddette G.P.S. gli aspiranti muniti del titolo di abilitazione, e nella seconda fascia (tra gli altri) coloro che, come la ricorrente, erano precedentemente inseriti nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; (art. 3, comma 8 O.M. cit).

Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente è regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di seconda fascia per la classe di concorso di cui sopra, in posizione con punti (all. n. 1 ricorso) e che alla ricorrente per il corrente anno scolastico in data 16 settembre 2022 è stato conferito un incarico di supplenza annuale presso l'Istituto (all. n. 7 ricorso).

Successivamente, con Decreto del 24 settembre 2022 è stato revocato l'incarico conferito alla ricorrente sull'assunto "*sedi richieste nella domanda di partecipazione alla procedura non più disponibili*" (all. n 8 ricorso).

In particolare, nel Decreto del 24 settembre 2022 cit. si legge testualmente che "*ATTESA la necessità di dover apportare, in ragione del principio di autotutela, alcune modifiche al predetto provvedimento, per indisponibilità dei posti accantonati con Decreto del Direttore Regionale dell'USR Lazio, Prot. n. 1320/2022, ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria per le classi di concorso A001, A003, A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060, A063, A124, A155, AK56, AM56, B006, B015 e B022, assegnando agli aspiranti risultati destinatari di una sede non più disponibile, altra sede rientrante tra quelle espresse nella domanda di partecipazione alla procedura; ACCERTATO altresì che i docenti di cui all'allegato 2, in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione alla procedura ed alla effettiva disponibilità, non sarebbero risultati destinatari di alcun incarico e, quindi, la nomina deve essere annullata;*".

Orbene, ad avviso del Giudicante, sulla base di una cognizione sommaria propria di questa fase di giudizio, la revoca dell'incarico annuale oggetto di causa è illegittima per due ordini di ragioni.

In primo luogo, va evidenziato che nel Decreto del 24 settembre cit., dopo aver evidenziato la necessità di dover apportare, in ragione del principio di autotutela, alcune modifiche al decreto di

pubblicazione del Bollettino per gli incarichi a tempo determinato, per indisponibilità dei posti accantonati con Decreto del Direttore Regionale dell'USR Lazio, Prot. n. 1320/2022, ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria per le classi di concorso indicate, non richiama la classe di concorso per la quale la ricorrente aveva ricevuto l'incarico, ovvero la classe [redacted]. Ne consegue dunque la illegittimità della revoca dell'incarico oggetto di causa in quanto nessun accantonamento poteva essere disposto per i vincitori del concorso straordinario per la classe di concorso [redacted].

In particolare, il Decreto n. 1320/2022 dell'U.S.R. del Lazio (all. 14 ricorso) ha testualmente dato atto che *“la procedura concorsuale straordinaria di cui al citato articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 si è avviata il 6 maggio 2022 con l'adozione del citato decreto n. 1081 del 2022 e che, per le classi di concorso A001, A003, A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060, A063, AI24, AI55, AK56, AM56, B006, B015 e B022, terminerà dopo l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, quindi dopo che sarà necessario attribuire i contratti a tempo determinato occorrenti a coprire i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo;”* e che è *“necessario adoperarsi affinché rimangano comunque disponibili ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria per le classi di concorso A001, A003, A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060, A063, AI24, AI55, AK56, AM56, B006, B015 e B022 tanti posti quanti sono accantonati in loro favore con i citati propri decreti 21 aprile 2022, 3 agosto 2022, n. 821 e 12 agosto 2022, n. 1272;”*.

Pertanto, il suddetto decreto, richiamato nel Decreto di Revoca della supplenza conferita alla ricorrente, che prevede l'accantonamento dei posti per i vincitori delle procedure concorsuali straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, bandite nella Regione Lazio, non ha richiamato la classe di concorso [redacted] cui appartiene la ricorrente, con la conseguenza quindi che nessun

accantonamento doveva operarsi per la predetta classe di concorso ai vincitori del concorso straordinario.

In secondo luogo, la ricorrente è stata illegittimamente inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto del 24 Settembre 2022, *“dei docenti che in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione alla procedura ed alla effettiva disponibilità, non sarebbero risultati destinatari di alcun incarico e, quindi, la nomina deve essere annullata”*.

Risulta invero dagli atti di causa che la ricorrente aveva diritto ad incarichi di supplenza annuali sulle sedi da essa indicate, che invece illegittimamente sono stati attribuiti a docenti, sempre inseriti nella GPS di seconda fascia, con punteggio inferiore a quello della ricorrente. In particolare, basti osservare che è stata conferita al docente [redacted] con punti [redacted] una nomina annuale presso l'I.I.S. di [redacted] (mentre la ricorrente ha un punteggio maggiore pari a [redacted] punti) (cfr. Bollettino degli incarichi del 28 settembre del 2022; all. 11 ricorso).

Risulta inoltre dagli atti di causa che è stata conferita una nomina annuale presso l'Istituto [redacted] in favore della docente [redacted] con punti [redacted] (mentre la ricorrente ha [redacted] punti) (cfr. il Bollettino degli incarichi del 6 ottobre del 2022 all. 12 ricorso).

Ritiene tuttavia il Giudicante, che l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3,51 e 97) della posizione e del punteggio di graduatoria. Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.

Il Ministero, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha allegato alcun elemento di segno contrario teso a dimostrare che i docenti destinatari degli incarichi sopra individuati siano titolari di riserve e/o precedenze ex Legge 104 del 1992.

In conclusione, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che parte ricorrente, già nel Bollettino delle supplenze del 28 Settembre 2022 aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale in una delle sedi indicate nella domanda.

Sussiste altresì il periculum in mora.

Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il mancato accoglimento della istanza cautelare determinerebbe un evidente pregiudizio attuale e irreparabile, in quanto non risarcibile per equivalente economico, sia in termini di punteggio e di conseguente crescita della professionalità. La mancata maturazione del punteggio di servizio per l'anno scolastico 2022/2023 condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna parte ricorrente non ha ricevuto incarichi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base della difficoltà medio basa delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto e/ o sino al 30 giugno) per la classe di concorso [redacted] presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico in favore della ricorrente con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari;
2. Condanna il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1600,00. Oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.

Frosinone, 24 Novembre 2022

Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore